

(schema di)

Contratto

**per l'affidamento di Servizio integrato di supporto metodologico-operativo
per l'attuazione del Progetto "Metodi e strumenti valutativi per il *mainstreaming* di genere"
CUP J89H18000400007 - CIG 8914401C69**

L'anno 20__, il giorno __ del mese di ____, in Roma, presso gli uffici del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Roma, _____, n. ____, innanzi a me, dott. _____, nominato con D.D. _____ Ufficiale Rogante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono presenti:

_____, nat_ a _____ il __/__/__ nella sua qualità di _____, in rappresentanza del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel contesto del presente atto indicata per brevità come "Dipartimento" o "Amministrazione", codice fiscale _____,

- da una parte -

e _____, nat_ a _____ il __/__/__, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante de _____, con sede in _____, P.IVA _____, n. iscrizione al Registro delle Imprese _____ (di seguito, per brevità, solo "Impresa"),

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, laddove occorra, accettare integralmente:
 - bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del __/__/__, S____, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del __/__/__;
 - relativi capitolato tecnico e disciplinare di gara (comprensivi di allegati) redatti ed adottati dal Dipartimento;
 - offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa al Dipartimento entro i termini prescritti dal bando di gara;

- verbale delle operazioni di gara e decreto di aggiudicazione del __/__/__ n. _____.
- comunicazione del RUP in ordine all'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 81 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, documentazione che, seppure non materialmente allegata al presente atto, si intende nello stesso recepita, ivi inclusa la documentazione attestante l'intervenuta costituzione

ARTICOLO 1

NORME E CLAUSOLE REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione di tutti gli accordi intervenuti tra il Dipartimento e l'Impresa;
- dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e dagli altri atti di gara, dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla Società aggiudicataria in sede di gara;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- dalle norme in materia di amministrazione del patrimonio, sulla contabilità generale e sull'attività contrattuale di riferimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative applicabili, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020;
- nella misura applicabile e secondo le modalità prevista, alle previsioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC in attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è designato Responsabile Unico del Procedimento Francesca Ballacci.

Ai sensi degli artt. 101 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alla realizzazione delle seguenti attività:

- 1. Sviluppo di nuove metodologie e strumenti di valutazione;
- 2. Scambio di buone pratiche in ambito UE;
- 3: Analisi della programmazione in ottica di genere;
- 4: Realizzazione di valutazioni tematiche e analisi socioeconomiche.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionate nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti del Dipartimento a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dal Dipartimento presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.

ARTICOLO 4

DURATA DEL RAPPORTO ED EVENTUALI SERVIZI ANALOGHI

Il contratto stipulato sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti e diverrà efficace ed eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuto completamento dell'iter di controllo stabilito per il medesimo.

Il termine finale di durata del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 16° (sedicesimo) mese successivo a tale data, fermo quanto stabilito, relativamente al termine finale, al paragrafo 9 del capitolato

tecnico, nonché quanto stabilito al paragrafo 12 del capitolato e fatta salva la possibilità di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico).

È in facoltà del Dipartimento di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

L'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito il Dipartimento, al quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà del Dipartimento di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dal Dipartimento medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per il Dipartimento.

Fermo quanto stabilito nel capitolato in ordine alle condizioni per la sostituzione di unità di personale, resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate in sede di gara senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto - si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Dipartimento da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi predetti - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, l'Impresa provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Dipartimento di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro 15 gg. dall'avvio del servizio l'Impresa dovrà presentare un Piano operativo generale nel quale, distintamente per ciascuna linea e sub-linea di servizio, dovranno essere specificati i contenuti e la progressione delle diverse attività di cui si prevede la realizzazione, nonchè i corrispettivi unitari (nell'ambito dei valori aggregati predefiniti) previsti per i singoli output attesi.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranò variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Impresa.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà anche predisporre e presentare dei Piani operativi semestrali, specificativi delle previsioni contenute nel Piano generale.

Il Piano di lavoro generale ed i relativi Piani semestrali, una volta approvati dal Dipartimento, costituiranno a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto (ferma rimanendo la possibilità di concordare in qualsiasi momento gli interventi di riprogrammazione che risultino necessari).

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione, da parte dell'Impresa, con cadenza bimestrale in apposita relazione di "Stato Avanzamento Lavori", la quale dovrà svilupparsi (fatto salvo quanto previsto nel presente atto) lungo le medesime direttrici di servizio previste in offerta e nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, il numero e la specie delle missioni effettuate, oltrechè naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata tutta la documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

Le relazioni suindicate dovranno essere trasmesse entro giorni 20 dallo scadere del bimestre di riferimento.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione del Dipartimento entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del bimestre successivo.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _____ (_____/00), oltre IVA. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, rimanendo assorbita ogni eventuale variazione dei costi effettivi aziendali nel rischio d'impresa.

ARTICOLO 8

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della scansione descritta al paragrafo 10 del capitolato. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 2016, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa, previo esperimento, da parte del Dipartimento, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

- a) alla verifica, da parte del Dipartimento, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'onori, del Piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte del Dipartimento, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 6.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), il Dipartimento, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi (o dell'intera tranche di pagamento, qualora detti importi non siano univocamente identificabili) sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;

agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. Per quanto attiene la remunerazione dei servizi prestati, il 20 % del corrispettivo totale stabilito che verrà erogato a titolo di anticipo a seguito dell'approvazione del Piano operativo di Servizio, sarà recuperato pro quota a partire dalla terza fattura emessa dall'Impresa.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità dell'Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 2004 e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare al Dipartimento, a mezzo lettera raccomandata r.r. o altrimenti via PEC all'indirizzo _____ - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dal Dipartimento, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte del Dipartimento della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa prende atto che il presente contratto rappresenta parte di operazione realizzata in attuazione del PON 2014-2020 "Governance e capacità istituzionale", Asse 3.1.2 e che pertanto le risorse necessarie al finanziamento del medesimo provengono dal suddetto PON e saranno liquidate attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

Lo stesso contratto resta quindi soggetto al sistema di controlli stabilito per le operazioni eseguite in attuazione del PON suindicato, previste dalla normativa di riferimento o anche dalle disposizioni adottate od adottande da parte delle Autorità comunitarie e nazionali aventi competenza in materia.

ARTICOLO 9

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che il Dipartimento intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato tecnico, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

ARTICOLO 10

PENALITÀ, RISOLUZIONE E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei prodotti attesi o nel completamento delle attività rispetto alle scadenze stabilite nel capitolato o in offerta (se migliorative) o nei piani di lavoro approvati o in altri documenti concordati fra le parti (es.: verbali riunioni, oppure documenti descrittivi di specifiche grafiche o funzionali per gli spazi web e la piattaforma) l'Amministrazione, previa contestazione

dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari all'1/0,3 per mille del corrispettivo relativo alla Linea funzionale detta.

Resta salvo il limite complessivo di importo stabilito al comma 2 dell'art. 113 bis del D.Lgs n. 50 del 2016.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Dipartimento potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Dipartimento potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 13 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta al Dipartimento la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dal Dipartimento per porre fine all'inadempimento stesso, il Dipartimento ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte del Dipartimento della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Dipartimento non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 11

MODIFICHE QUANTITATIVE E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

[nel caso in cui l'Impresa non abbia dichiarato, in offerta, di voler far ricorso al subappalto]

Considerato che all'atto dell'offerta l'Impresa non ha manifestato l'intenzione di fare ricorso al subappalto, l'Impresa medesima non potrà subappaltare in alcuna parte le prestazioni oggetto del presente contratto.

[nel caso in cui l'Impresa abbia invece dichiarato, in offerta, di voler far ricorso al subappalto]

Il ricorso al subappalto è compreso nei limiti ed alle condizioni stabilite all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e comunque nei limiti della riserva formulata a riguardo nell'offerta di gara.

ARTICOLO 13

CAUZIONE DEFINITIVA

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____ /00), nella misura del __% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante _____ accesa in data __/__/__ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. La cauzione di cui sopra sarà svincolata dal Dipartimento in conformità al disposto dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Dipartimento si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Dipartimento. In caso di inadempimento a tale obbligo il Dipartimento ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 14

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Il Dipartimento acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti, documenti, beni materiali ed immateriali, realizzati in esecuzione del presente contratto (dominio web e diritti relativi compresi), che in alcun caso potranno essere autonomamente diffusi o reimpiegati dall'Impresa.

ARTICOLO 15

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il Dipartimento assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dal Dipartimento.

ARTICOLO 18

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 19

RESPONSABILITÀ PER DANNI

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Dipartimento, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili del Dipartimento stessa o delle Amministrazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, resta inoltre stabilito che il presente contratto potrà essere anticipatamente risolto, secondo le condizioni di legge, in ipotesi di sopravvenienza, in corso di rapporto, di disponibilità ed operatività di utile strumento di acquisto Consip (ad oggi non sussistente, tenuto conto della specificità dei fabbisogni da soddisfare, anche in ragione delle caratteristiche di integrazione del servizio complessivo affidato) avente ad oggetto servizi corrispondenti (od aventi le medesime caratteristiche essenziali) rispetto ai servizi complessivamente affidati con il presente atto.

ARTICOLO 22

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, composto di _____ facciate e sin qui della _____esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (*con firma digitale*)

per il Dipartimento

per l'Impresa

L' UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. 20 (controversie - deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa

(n.b.: nel caso in l'affidatario del servizio sia un soggetto plurimo, verranno inserite le specifiche aggiuntive del caso, secondo i termini di legge).